

# **ORDINE AVVOCATI DI SIENA**

## **Regolamento della pratica forense di cui alla Legge Professionale n. 247/2012 ed al D.M. n. 70/2016**

**Approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siena con delibera del**

---

**\*\*\*\*\***

### **Premessa.**

Il presente Regolamento, già redatto a seguito dell'entrata in vigore del D.M. n. 70/2016, attuativo dell'art. 41, co. 13, della legge professionale n. 247/2012, in questa sede revisionato, disciplina la durata e le modalità di svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense, le procedure di controllo da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siena, le possibili ipotesi di interruzione, nonché i requisiti di validità del periodo di tirocinio svolto in altro Stato dell'Unione Europea.

Agli effetti del presente regolamento, per tirocinante o Praticante Avvocato si intende colui che, iscritto al registro dei praticanti Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Siena (art. 41 comma 2 L. 247/2012), svolge presso uno studio legale del circondario del Tribunale di Siena il periodo di tirocinio previsto dalla legge quale requisito necessario per l'accesso alla professione forense.

Il tirocinio consiste nell'addestramento, a contenuto sia teorico che pratico, del tirocinante ed è finalizzato a fargli conseguire le capacità necessarie per l'esercizio della professione di Avvocato e per la gestione di uno studio legale, nonché a fargli apprendere e rispettare i principi etici e le regole deontologiche.

Condizione necessaria per l'ammissione all'esame di abilitazione per chiunque voglia intraprendere la professione forense è aver compiutamente svolto un periodo di tirocinio professionale, con obbligatoria frequenza di uno studio legale e partecipazione alle necessarie udienze giudiziali.

Il tirocinio forense deve essere svolto con assiduità, diligenza, dignità, lealtà e riservatezza, nel rispetto della Legge Professionale, delle norme deontologiche e secondo le modalità stabilite dal D.M. n. 70/2016, nonché da quanto più nel dettaglio previsto nel presente Regolamento.

L'Avvocato, quale *Magister*, presso il cui studio il tirocinante svolge la pratica forense deve fare proprio nell'interesse dell'Ordine Forense, anche quale obbligo deontologico, il ruolo che la legge gli ha riservato nella formazione del giovane Avvocato.

#### **ART. 1 – Registro dei Praticanti Avvocati.**

1. Presso il Consiglio dell'Ordine è tenuto il Registro dei Praticanti Avvocati, l'iscrizione al quale è condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale.
2. Per l'iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati e la cancellazione dal medesimo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'art. 17 della legge professionale. L'iscrizione e la permanenza nel Registro comporta per ogni anno solare il versamento una quota pari ad € 50,00 da corrispondersi obbligatoriamente sino alla delibera di cancellazione.
3. L'aspirante tirocinante che intenda stabilire il proprio domicilio professionale nel circondario del Tribunale di Siena deve presentare alla segreteria dell'Ordine la domanda d'iscrizione, debitamente compilata, sottoscritta e corredata da tutta la documentazione richiesta (reperibile sul sito web istituzionale dell'Ordine).
4. Ai fini delle comunicazioni, il Praticante Avvocato deve inoltre comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica e, ove ne sia in possesso, il proprio indirizzo PEC, fatto comunque salvo l'indirizzo di residenza da utilizzare per le notifiche.
5. Alla domanda di iscrizione al Registro dei Praticanti deve essere allegata una dichiarazione dell'aspirante tirocinante in cui, sotto la propria personale responsabilità, va precisato:
  - a) se svolga una qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, pubblico o privato, indicandone giorni, orari e modalità di svolgimento, ed autorizzando preventivamente il Consiglio dell'Ordine ad assumere eventuali informazioni circa gli orari di lavoro al fine di valutare la loro compatibilità con il tempo dedicato allo svolgimento del tirocinio forense;
  - b) se svolga tirocinio per l'accesso ad altre professioni ovvero se segua corsi di preparazione o specializzazione postuniversitari;

- c) in ogni caso è tenuto a comunicare immediatamente al Consiglio dell'Ordine, e comunque entro e non oltre 15 giorni, ogni notizia relativa a nuove attività lavorative e a variazioni delle modalità di svolgimento delle medesime, anche in relazione agli orari.
6. Alla domanda di iscrizione al registro dei praticanti va altresì allegata una dichiarazione di disponibilità dell'Avvocato iscritto all'Ordine di Siena presso il quale l'aspirante Praticante intende svolgere la pratica, in via esclusiva o prevalente (*Magister*), in cui questi, sotto la propria personale responsabilità, rende le dovute dichiarazioni ed indicazioni.
7. Laddove il tirocinio venga svolto in uno studio associato la dichiarazione di disponibilità può essere sottoscritta da un solo Avvocato, anche in rappresentanza degli altri associati, il quale è responsabile del periodo di tirocinio, anche ai fini del presente Regolamento e che, ad ogni effetto del medesimo, assume la figura dell'Avvocato presso il quale viene svolto il tirocinio (*Magister*).

## **ART. 2 - Contenuti e modalità di svolgimento del tirocinio.**

1. L'iscrizione al Registro dei Praticanti, oltre alla pratica svolta presso uno studio professionale, implica la frequenza obbligatoria, e con profitto, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti, ai sensi dell'art. 43 della legge professionale n. 247/2012 e dei successivi decreti ministeriali attuativi, da ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge, dei previsti corsi di formazione.
- La frequenza della Scuola Forense -essendo propedeutica all'espletamento dell'esame di Stato- deve necessariamente avvenire nel corso dei primi diciotto mesi di iscrizione al Registro dei Praticanti, fatti salvi i periodi di eventuale interruzione del tirocinio disciplinata dalle specifiche disposizioni previste dall'Ordinamento Forense.
2. Il Consiglio dell'Ordine organizza il proprio corso di accesso alla professione forense in collaborazione con il Dipartimento di Giurisprudenza (DGIUR) dell'Università degli Studi di Siena.

3. Il tirocinio professionale consiste, ai sensi dell'art. 41 della legge professionale, nell'addestramento, a contenuto teorico e pratico, del Praticante avvocato finalizzato a fargli conseguire le capacità necessarie per l'esercizio della professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale, nonché a fargli apprendere e rispettare i principi etici e le regole deontologiche.
4. Il tirocinio professionale è svolto con assiduità, diligenza, riservatezza e nel rispetto delle norme di deontologia professionale.
5. Nel caso di sostituzione di un periodo di pratica presso lo studio professionale con una delle forme alternative previste dalla legge, deve essere in ogni caso sempre assicurato lo svolgimento del tirocinio per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all'Ordine o presso l'Avvocatura dello Stato.
6. Il tirocinio può essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato, pubblico o privato, purché con modalità e orari idonei a consentirne l'effettivo e puntuale svolgimento e, comunque, in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse.
7. Il tirocinio ha una durata di 18 (diciotto) mesi ed è svolto, di regola, in forma continuativa.

Il periodo di tirocinio inizia a decorrere dalla data della delibera con la quale il Consiglio dell'Ordine si pronuncia positivamente sulla domanda di iscrizione.

L'interruzione, per un periodo pari o superiore a sei mesi, può essere giustificata soltanto: da accertati motivi di salute (da valutare anche tenendo conto dell'età del Praticante; quando ricorrono le condizioni per l'applicazione delle disposizioni in materia di maternità e di paternità oltre che di adozione; dalla sussistenza di sanzioni disciplinari interdittive inflitte all'avvocato presso il quale il tirocinio è svolto ovvero al Praticante stesso; dalla comprovata necessità di assicurare assistenza continuativa di prossimi congiunti o del coniuge affetti da malattia, qualora sia stato accertato che da essa deriva totale mancanza di autosufficienza.

L'interruzione del tirocinio per un periodo inferiore a sei mesi ma superiore ad un mese può essere giustificata anche in presenza di altri motivi di carattere personale.

Nelle indicate ipotesi il Praticante che intenda interrompere il tirocinio presenta domanda al Consiglio dell'Ordine, indicando e documentando le ragioni.

Nel caso di accoglimento della domanda, il tirocinio è sospeso dalla data di presentazione della istanza.

**8.** Cessata la causa di interruzione, il tirocinio riprende, senza soluzione di continuità, con l'anzianità della precedente iscrizione. Della cessazione della causa di interruzione l'interessato deve dare immediata comunicazione al Consiglio dell'Ordine. L'interruzione del tirocinio per oltre sei mesi, senza alcun giustificato motivo, comporta la cancellazione dal Registro dei praticanti. È fatta salva la facoltà di chiedere nuovamente l'iscrizione nel Registro, che potrà essere deliberata previa nuova verifica da parte del Consiglio dell'Ordine della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla legge.

**9.** Il tirocinio può essere svolto:

**a)** presso un avvocato, con anzianità di iscrizione all'albo non inferiore a cinque anni. Il tirocinio può essere svolto anche presso due avvocati contemporaneamente, previa richiesta del Praticante ed autorizzazione del Consiglio dell'Ordine, nel caso si possa presumere che la mole di lavoro di uno di essi non sia tale da permettere al Praticante una sufficiente offerta formativa. In ipotesi di due *magistri* il libretto della pratica sarà sottoscritto da entrambi i professionisti, specificandosi quali attività sono state svolte con i rispettivi avvocati. Diversamente, il tirocinio può essere svolto presso un unico *Magister* che potrà delegare uno o più colleghi in via preventiva per le singole attività inerenti la pratica forense. In tale ipotesi il *Magister* deposita al Consiglio dell'Ordine l'originale della delega contenente il nominativo del collega o colleghi delegati (anche facenti parte del medesimo studio associato e/o non) e la durata della delega; il libretto, seppur sottoscritto solo dal *Magister*, dovrà evidenziare quali attività sono state compiute in base alla citata delega;

**b)** per non più di 12 mesi e fermo restando il preventivo regolare svolgimento del primo semestre di pratica:

- ai sensi dell'art. 44 della legge n. 247/2012 e del D.M. n. 58/2016 presso Uffici Giudiziari diversi da quelli in cui il Praticante avvocato svolge il tirocinio

oppure

- ai sensi dell'art. 41, co. 6, lett. b), della legge n. 247/2012 presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale di un Ente Pubblico;

**c)** per non più di sei mesi, ai sensi dell'art. 41, co. 6, lett. c), della legge n. 247/2012, in altro Paese dell'Unione Europea, presso professionisti legali, con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all'esercizio della professione. Il tirocinante è esonerato dall'obbligo di frequenza della scuola forense durante il semestre svolto in altro Paese dell'Unione Europea;

**d)** per non più di sei mesi, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea, dagli studenti regolarmente iscritti all'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea in giurisprudenza nel caso previsto dall'art. 40 della legge n. 247/2012;

**e)** in sostituzione di un anno di pratica:

- ai sensi dell'art. 40, co. 9, della legge n. 247/2012 è ammesso il diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali, di cui all'art. 16 del d.lgs. n. 398/1997 e s.m.i. che, seppur della durata di due anni, è valutato ai fini del compimento del tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato per il periodo di un anno, con seguente obbligo di svolgimento del tirocinio presso il *Magister* per i restanti 6 (sei) mesi. La frequenza con profitto della scuola di specializzazione per le professioni legali equivale alla frequenza della Scuola Forense;

- ai sensi dell'art. 73 del D.L. n. 69/2013 (convertito dalla legge n. 98/2013) è ammesso un periodo di formazione di 18 (diciotto) mesi presso corti di appello, tribunali ordinari, uffici requirenti di primo e secondo grado, uffici e tribunali di sorveglianza e tribunali per i minorenni. Detto *stage* può essere svolto anche contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per accesso alla professione forense o notarile e la frequenza di corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali. In caso di convalida del periodo di tirocinio svolto presso un ufficio giudiziario, ai fini del rilascio del certificato di compiuta pratica è obbligatoria la frequentazione di un solo semestre dei corsi della Scuola Forense, con superamento della verifica finale;

- ai sensi dell'art. 37 del D.L. n. 98/2011 (convertito dalla legge n. 11/2011), in caso di convenzioni eventualmente stipulate ed in sostituzione del primo anno della pratica forense.

10. In ogni caso il tirocinio deve essere svolto per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all'ordine o presso l'Avvocatura dello Stato.
11. Il tirocinio consiste anche nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a 18 (diciotto) mesi, dei corsi di formazione per accesso alla professione forense della durata minima di 160 (centosessanta) ore, articolati in modo tale da sostenere ed integrare la preparazione necessaria al tirocinante per lo svolgimento dell'attività professionale e all'espletamento delle prove dell'esame di abilitazione. Tali corsi assicurano altresì la consapevolezza dei tirocinanti dei principi deontologici ai quali il corretto esercizio della professione deve essere improntato.
12. Il tirocinio può essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato - pubblico o privato-, purché con modalità e orari idonei a consentirne l'effettivo e puntuale svolgimento ed in assenza di specifiche ragioni di conflitto d'interesse, ai sensi dell'art. 41, co. 4, della legge n. 247/2012. In questa eventualità il Praticante dovrà informare il Consiglio dell'Ordine, indicando orari e modalità di svolgimento del lavoro nonché ogni variazione al riguardo entro 15 giorni dal suo verificarsi.
13. Il Praticante dovrà inoltre autorizzare lo stesso Consiglio dell'Ordine ad assumere informazioni presso il datore di lavoro o il professionista presso il quale viene svolto altro tirocinio, in relazione agli orari di lavoro o di frequenza dello studio osservati, al fine di valutarne la compatibilità con il tempo dedicato allo svolgimento della pratica forense. All'esito della verifica, ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio dell'Ordine dispone con delibera motivata il diniego dell'iscrizione o, se il rapporto di lavoro ha avuto inizio durante il periodo di tirocinio, pronuncia, sempre con delibera motivata, la cancellazione dal registro dei praticanti.

**ART. 3 - Abilitazione all'esercizio della professione in sostituzione dell'avvocato.**

1. Nel periodo di svolgimento del tirocinio il Praticante avvocato, decorsi sei mesi dall'iscrizione nel Registro dei praticanti, purché già in possesso della laurea in giurisprudenza, può esercitare attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente da questi, in ambito civile,

di fronte al tribunale e al giudice di pace, e, in ambito penale, nei procedimenti di competenza del giudice di pace, in quelli relativi a reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza del Pretore. L'abilitazione decorre dalla delibera di iscrizione nell'apposito Registro ed è comunicata dal Consiglio dell'Ordine:

- a) al richiedente presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato ovvero, se non è possibile, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
- b) all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avvocato o dell'ufficio pubblico presso cui la pratica è svolta.

2. Detta abilitazione può durare al massimo cinque anni, salvo il caso di sospensione dall'esercizio professionale non determinata da giudizio disciplinare, alla condizione che permangano tutti i requisiti per l'iscrizione nel registro.
3. Per poter esercitare questa attività, nei limiti e con le modalità di cui all'art. 41, co. 12, della legge n. 247/2012, il Praticante avvocato assume, dinanzi al Consiglio dell'Ordine, riunito in pubblica seduta, l'impegno solenne di cui all'art. 8 della stessa legge n. 247. La formula dell'impegno deve intendersi integrata dalla parola «Praticante» avanti alla parola avvocato. Il verbale di impegno solenne del Praticante avvocato è comunicato, dal Consiglio dell'Ordine, al Presidente del Tribunale ed al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale.

#### **ART. 4 - Trasferimento durante il tirocinio presso altro Ordine Forense.**

1. Il Praticante può, per giustificato motivo, trasferire la propria iscrizione presso l'ordine del luogo ove intenda proseguire il tirocinio. Il Consiglio dell'Ordine, valutati i motivi che lo giustificano, autorizza il trasferimento e rilascia al Praticante un certificato attestante il periodo di tirocinio che risulta regolarmente compiuto.
2. L'Ordine di provenienza all'atto di valutazione del periodo di pratica già svolto ai fini della nuova iscrizione per trasferimento, dà conto anche dell'avvenuta frequenza complessiva dei corsi di formazione per l'accesso alla professione forense per consentire la convalida dei corsi della scuola forense effettuati prima del trasferimento. A tal fine il



certificato di attestazione del periodo di tirocinio (rilasciato o ricevuto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siena) deve anche prevedere:

**a)** la specificazione del numero di presenze alle lezioni del corso di accesso eventualmente iniziato e necessarie per l'unitaria valutazione della frequenza di almeno l'80% ai fini della verifica semestrale o finale della scuola forense che il tirocinante deve sostenere dopo il trasferimento, nonché il numero complessivo delle lezioni svolte in modalità telematica per tutti i corsi della Scuola Forense seguiti, anche parzialmente in ragione del trasferimento, con indicazione specifica delle modalità di controllo delle presenze attuate;

**b)** l'indicazione se il tirocinante ha frequentato i corsi di accesso organizzati dal Consiglio dell'Ordine di provenienza o da enti con esso convenzionati o da altre Scuole Forensi non convenzionate, prevedendosi, in tale ultimo caso, l'ulteriore requisito che la dichiarazione di cui al precedente punto a) venga rilasciata dalla Scuola Forense sotto la propria responsabilità.

#### **ART. 5 Certificato di compiuto tirocinio e poteri di controllo del Consiglio dell'Ordine.**

- 1.** Il Consiglio dell'Ordine rilascia il certificato di compita pratica.
- 2.** In caso di domanda di trasferimento del Praticante avvocato presso il Registro tenuto da altro Consiglio dell'Ordine, quello di provenienza certifica la durata del tirocinio svolto fino alla data di presentazione della domanda e, ove il prescritto periodo di tirocinio risulti completato, rilascia il certificato di compiuto tirocinio.
- 3.** Il Praticante avvocato è ammesso a sostenere l'esame di Stato nella sede di Corte d'Appello nel cui distretto ha svolto il maggior periodo di tirocinio. Nell'ipotesi in cui il tirocinio sia stato svolto per uguali periodi sotto la vigilanza di più Consigli dell'Ordine aventi sede in distretti diversi, la sede di esame è determinata in base al luogo di svolgimento del primo periodo di tirocinio.
- 4.** Il Consiglio dell'Ordine vigila sull'effettivo e proficuo svolgimento del tirocinio, anche mediante verifica del libretto del tirocinio, colloqui periodici, assunzione di informazioni dai soggetti presso i quali si sta svolgendo il tirocinio, con la verifica della frequentazione

con profitto dei corsi di accesso alla professione forense, tramite il controllo della verifica finale, indispensabile per il rilascio del certificato di compiuta pratica.

**5.** A tale scopo, a seguito dell'iscrizione nel Registro dei praticanti, viene consegnato ad ogni tirocinante il libretto della pratica diviso in 3 semestri e, per ogni semestre, dovranno essere compilate le seguenti tre sezioni:

**a) SEZIONE SULLE ATTIVITA' DI UDIENZA**

- deve essere indicato **un numero minimo di 20 udienze**, distribuite nell'arco di ciascun semestre con indicazione, per ognuna, dei dati della causa, delle parti e, sinteticamente, dell'attività espletata (nonché il *Magister* di riferimento in ipotesi di tirocinio presso più professionisti);

- non sono ammesse e riconosciute valide le udienze di mero rinvio, le udienze "autocertificate", ovverosia quelle udienze a cui il Praticante abbia assistito senza la presenza di un avvocato, salvo le udienze svolte dal Praticante abilitato al patrocinio in sostituzione del *Magister*;

- ai fini del tirocinio sarà consentito assistere a massimo due udienze nella medesima giornata e per non più di due volte a semestre, a condizione che le stesse siano state svolte dinanzi a Giudici diversi o, se davanti allo stesso Giudice, che abbiano avuto attività processuale diversa. Al di fuori di questi casi sarà possibile indicare nel libretto una sola udienza al giorno;

- le udienze dovranno essere riferite sia a cause civili, sia a cause penali e/o amministrative e/o tributarie, con un numero minimo di 5 per un genere e di 15 per l'altro genere; qualora non sia possibile la varietà di genere sarà possibile lo svolgimento del tirocinio presso due professionisti ai sensi del precedente art. 2, co. 7, lett. a). In tale ultima ipotesi il nominativo del secondo *Magister* viene inserito nel libretto anche ai fini della relativa sottoscrizione del professionista;

- ai fini della pratica forense, il Praticante dovrà far annotare la sua presenza nel verbale di udienza a cui partecipa. Il Consiglio dell'Ordine, in sede di verifica del libretto può, a campione, chiedere di avere copia dei verbali di udienza cui il Praticante afferma di aver partecipato;

- gli incontri di mediazione sono equiparati alle udienze ai fini della pratica forense a condizione che l'attività di mediazione sia effettivamente svolta (ad esclusione, quindi, del primo incontro) e che la presenza del tirocinante sia documentata nel verbale;
- la partecipazione alla redazione delle note scritte di trattazione di udienza è equiparata alla partecipazione in presenza all'udienza e deve espressamente risultare dal testo della nota medesima;
- la partecipazione ad udienze celebrate da remoto deve espressamente risultare dal verbale di udienza.

**b) SEZIONE SUGLI ATTI PROCESSUALI ED ATTIVITA' STRAGIUDIZIALI:**

- dovrà essere indicato un numero minimo di **20 atti processuali ed attività stragiudiziali a semestre**, avendo cura di garantire la diversificazione della tipologia di atti e di materie. In tale sezione andranno indicati gli atti e le attività stragiudiziali cui il Praticante ha concretamente partecipato ovvero, in riferimento alle seconde, cui ha effettivamente assistito.

A titolo esemplificativo, potranno essere indicati i pareri, i contratti, le diffide, le negoziazioni assistite e gli atti inerenti a procedimenti di mediazione o di conciliazione (purché non consistenti in compilazione di moduli), nonché ogni atto inerente la professione che comporti attività di studio (la cui idoneità verrà valutata in sede di verifica del libretto).

**c) QUESTIONI GIURIDICHE:**

- devono essere indicate almeno **10 questioni giuridiche a semestre**, avendo cura di garantire la diversificazione della tipologia delle materie.

Per "questione giuridica" deve intendersi un argomento ovvero una problematica giuridica che il Praticante ha avuto modo di studiare ed approfondire nel corso del semestre per una causa in corso o per un parere da fornire. Nel libretto andrà indicato sinteticamente l'oggetto della questione studiata con il riferimento normativo.

**6.** Alla scadenza di ogni semestre, il Praticante dovrà compilare le citate sezioni del libretto nonché svolgere le seguenti **RELAZIONI** scritte:

- **n. 1 relazione su una delle cause penali e/o civili seguite per il semestre di pratica in corso**, con l'indicazione sintetica degli atti predisposti, l'oggetto del processo, l'attività svolta in udienza, le eventuali decisioni del Giudice e quant'altro ritenuto importante;
- **n. 2 relazioni su questioni giuridiche** affrontate e approfondite nell'anno di pratica in corso e scelte tra quelle indicate nel libretto nel periodo di riferimento;
- **n. 1 relazione** su questioni di natura deontologica.

Le relazioni dovranno essere esaurienti per l'argomento trattato e manoscritte (con calligrafia chiara e leggibile). Sulla prima pagina dovrà essere riportato un indice con l'indicazione sintetica dell'argomento di ciascuna relazione con i riferimenti normativi, nonché con i nomi del Praticante e del *Magister* le loro firme.

7. Al termine del periodo di tirocinio, il Consiglio dell'Ordine, sulla base delle verifiche svolte, rilascia il certificato di compiuto tirocinio. Nell'ipotesi in cui la verifica dia risultati insufficienti, il Consiglio non rilascia il certificato e il Praticante deve essere sentito unitamente al proprio *Magister*. Il Consiglio ha facoltà di non convalidare anche il singolo semestre con le stesse regole del mancato rilascio del certificato di compiuto tirocinio. Il libretto della pratica forense, così compilato, dovrà essere depositato presso la Segreteria dell'Ordine entro e non oltre la fine del mese solare successivo alla scadenza del semestre di pratica.
8. Il Consiglio dell'Ordine esercita il proprio potere-dovere di verifica dell'effettività e proficuità della pratica attraverso n. 3 verifiche (da eseguirsi cadauna con cadenza semestrale) tramite esame del libretto di pratica forense e contestuale audizione del Praticante avvocato. In caso di sostituzione del periodo di pratica ai sensi dell'art. 2, co. 7, lett. e), del presente Regolamento, l'attività di verifica del tirocinio si svolge, relativamente al semestre effettivo di pratica, attraverso esame del libretto ed audizione del Praticante e, relativamente alle modalità sostitutive di pratica, attraverso la verifica della documentazione attestante la corretta esecuzione delle stesse.
9. Il Consiglio dell'Ordine esercita il proprio potere-dovere di vigilanza e controllo della pratica anche rispetto alla frequentazione con profitto dei corsi di accesso alla professione forense. La verifica dell'effettivo e proficuo svolgimento del tirocinio rispetto

alla frequentazione della Scuola Forense da parte del Consiglio dell'Ordine presso il quale il Praticante è iscritto avviene con le seguenti modalità:

- a)** in caso di frequenza di corsi di accesso alla professione forense presso la Scuola Forense del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siena, anche in convenzione con altre scuole forensi, la verifica della medesima con profitto avviene d'ufficio da parte del Consiglio dell'Ordine;
- b)** in caso di frequentazione di corsi di accesso alla professione forense presso Scuole Forensi diverse da quella organizzata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siena, anche in convenzione con altre scuole forensi, la verifica della frequenza con profitto avviene solo su richiesta del Praticante interessato tramite deposito presso la segreteria del Consiglio dell'Ordine di tutti i seguenti documenti:
  - 1.** programma del corso frequentato;
  - 2.** dichiarazione rilasciata dalla scuola forense attestante le ore di lezione frequentate in presenza e/o in modalità telematica, con indicazione specifica delle modalità di controllo delle presenze attuate;
  - 3.** dichiarazione rilasciata dalla scuola forense attestante il superamento delle verifiche intermedie e della verifica finale.

Il mancato superamento del *test* di verifica finale impedisce il rilascio del certificato di compiuta pratica, con ripetizione dell'ultimo ciclo semestrale della scuola forense seguito dal superamento della relativa verifica.

#### **ART. 6 - Norme disciplinari per i praticanti.**

- 1.** I praticanti sono soggetti agli stessi doveri e norme deontologiche degli avvocati.

#### **Art. 7 Obblighi del *Magister*.**

- 1.** Il *Magister* è tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo proficuo e dignitoso per il corretto addestramento teorico e pratico del tirocinante ed a tal fine non può assumere la funzione per più di tre praticanti contemporaneamente, salva autorizzazione rilasciata dal Consiglio dell'Ordine.
- 2.** Il *Magister* vigila sulla regolare tenuta del libretto e ne è responsabile, sottoscrivendo il contenuto inerente le attività svolte dal Praticante.

3. Il *Magister* è comunque responsabile dei rapporti fra Praticante e Consiglio dell'Ordine in riferimento sia allo svolgimento del tirocinio, sia a tutte le comunicazioni inerenti i dati presenti nel Registro dei praticanti. A titolo esemplificativo, il *Magister* deve comunicare ogni variazione inerente i dati anagrafici del Praticante, della sua permanenza presso il proprio studio e, più in generale, ogni informazione utile ai fini del tirocinio e/o del patrocinio sostitutivo.

\*\*\*\*\*

### **Normativa di riferimento**

- **Legge 31 dicembre 2012, n. 247** - Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense:

<https://www.consiglionazionaleforense.it/documents/20182/0/Legge+247-2012+-+Testo+aggiornato+al+5+giugno+2018/c8146804-2291-4c3e-b49f-f1c41a53bec0>

- **Decreto Legge 21.06.2013 n. 69 (art. 73)** - Decreto Fare - Misure in materia di giustizia:

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/06/21/13G00116/sg>

- **D.M. 17 marzo 2016, n. 70** - Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247:

<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.giustizia:decreto:2016-03-17;70!vig=>

- **D.M. 17 marzo 2016, n. 58** - Regolamento recante disciplina dell'attività di praticantato del Praticante avvocato presso gli uffici giudiziari:

<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.giustizia:decreto:2016-03-17;58!vig=>

- **Convenzione** tra Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siena e il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Siena sulla anticipazione di un semestre di tirocinio per l'accesso alla professione forense in costanza dell'ultimo anno di corso di laurea magistrale in Giurisprudenza:

[www.ordineavvocatisiena.it/sites/default/files/User\\_files/UNISI-Ordini\\_Avvocati\\_SI-GR-AR\\_-](http://www.ordineavvocatisiena.it/sites/default/files/User_files/UNISI-Ordini_Avvocati_SI-GR-AR_-)

[convenzione tirocini anticipati DEFINITIVO\\_0.pdf&ved=2ahUKEwjnPLR3NGJAxV5\\_gIH  
HZoOKd0QFnoECBUQAQ&usg=AOvVaw1yK7Vv38FZ2b30KTJClRR](https://www.ordineavvocatisiena.it/node/981)

- **Convenzione** tra Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siena e il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Siena –Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali- per promuovere forme di collaborazione e per l'organizzazione e svolgimento del corso per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'art. 43 della legge n. 247/2012 e dell'art. 2, co. 6, D.M. n. 17/2018 e per l'organizzazione dei corsi di formazione:

<https://www.ordineavvocatisiena.it/node/981>

\*\*\*\*\*

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia a quanto stabilito dalla legge professionale n. 247/2012 e dai D.M. n. 58/2016, n. 70/2016 e n. 17/2018.

**Il presente Regolamento entra in vigore alla data di approvazione dello stesso dal Consiglio dell'Ordine di Siena.**

**23 gennaio 2025**